



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 359 del 05/05/2026

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI CONFERIRE INCARICO DI COLLABORAZIONE EX ART. 7 C. 6 BIS) D. LGS. 165/2001 PER MEDICO SPECIALIZZATO DA ASSEGNARE ALLA S.C. PEDIATRIA (COD. 53/2025): APPROVAZIONE ELENCO IDONEI N. 2 E CONFERIMENTO INCARICHI

PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con D.G.R. n° 23-653/2024/XII del 23.12.2024)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI CONFERIRE INCARICO DI COLLABORAZIONE EX ART. 7 C. 6 BIS) D. LGS. 165/2001 PER MEDICO DA ASSEGNARE ALLA S.C. PEDIATRIA (COD. 53/2025): APPROVAZIONE ELENCO IDONEI N. 2 E CONFERIMENTO INCARICHI

Il Direttore Supplente della s.c. Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

PREMESSO che con il provvedimento n. 608 del 02/10/2025 è stato emesso, al fine di non recare pregiudizio alla continuità delle attività, nelle more del reclutamento di personale con rapporto di lavoro dipendente e al fine di superare il ricorso alle esternalizzazioni nel servizio di copertura turni di lavoro da parte di personale medico presso s.c. PEDIATRIA avviso pubblico di selezione comparativa per la formazione di elenco di professionisti cui conferire incarico di collaborazione ex art 7 c.6 D. Lgs. 165/2001 per medico specialistico da assegnare alla s.c. PEDIATRIA (cod. 53/2025);

VISTA la deliberazione n. 172 del 20/02/2026 con le quali è stata nominata la commissione valutatrice della pubblica selezione in premessa indicata;

VISTO il verbale, depositato agli atti della s.c. GPVRU, rassegnato in data 24/04/2026 dalla Commissione valutatrice della pubblica selezione di che trattasi ed attesa la regolarità formale e sostanziale dei predetti atti;

RITENUTO di dover provvedere, relativamente all'avviso pubblico in questione, all'approvazione dell'elenco degli idonei formulato dalla Commissione Valutatrice come di seguito specificato:

ELENCO PROFESSIONISTI IDONEI n. 2			
	ID	CANDIDATO	DATA E LUOGO DI NASCITA
1	5476561	Canali Andrea	11/03/1961 Parma (PR)
2	5523500	Guerrini Giulia	03/07/1994 Fiesole (FR)

CONSIDERATO il permanere di una situazione di estrema criticità nell'organico medico della struttura, ove ad oggi risultano ancora vacanti n. 3 posti di dirigente medico;

inoltre dal prossimo 01/06/2026 risulterà vacante presso la s.c. PEDIATRIA un ulteriore posto di dirigente medico, causa il collocamento in quiescenza del dott. B.M. (cfr. provvedimento n. 204 del 27/02/2026);

che il servizio esternalizzato di copertura turni da parte di personale medico nella s.c. PEDIATRIA, affidato a terzi, nei limiti di quanto disposto dall'art. 10 del D.L. n. 34 del 30.03.2023 convertito con modificazioni dalla L. n 56/2023, con deliberazione 206 del 27/02/2026 è stato esteso fino al prossimo 07/11/2026, nelle more del reclutamento di altro personale;

che presso s.c PEDIATRIA prestano attività n. 3 medici con contratto di lavoro autonomo di tipo libero professionale, di cui uno per un massimo di 38 ore settimanali, e gli altri 2 per l'effettuazione di, mediamente, n. 4 turni mensili di guardia attiva ciascuno;

che con provvedimento n. 336 del 22/04/2026 è stato costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale ai sensi della L. 145/2018 e s.m.i. che prenderà servizio dal prossimo 01.06.2026;

che permane, comunque, una grave difficoltà nell'organizzazione dei turni di guardia attiva presso la struttura e che pertanto, nelle more del reclutamento di personale dipendente, al fine di superare il ricorso alle esternalizzazioni, si ritiene di conferire incarichi di collaborazione autonoma di tipo libero professionale, ai candidati dichiarati idonei dell'elenco sopraindicato;

PRESO ATTO

che la d.ssa Guerrini Giulia, in data 04.05.2026, ha comunicato di non essere interessata al conferimento dell'incarico in questione;

che il dott. Canali Andrea, nato l'11.03.1961, è Professionista collocato in quiescenza;

VISTA

la Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad oggetto: *"Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90"*;

PRESO ATTO

che la predetta Circolare non esclude il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti a attività sanitaria, non aventi carattere di studio o consulenza;

RICHIAMATA

la D.G.R. 6 maggio 2019 n. 46-8909, secondo cui:

-in via eccezionale per sopperire alla grave carenza di medici specialisti, nel rispetto dei tetti di spesa per il personale assegnato a ciascuna Azienda con D.G.R. n. 40-7703 del 12/10/2018 e dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale P.T.F.P. triennio 2019-2021 approvati con D.G.R. n. 27-8855 del 29/04/2019, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza qualora risulti oggettivamente impossibile disporre assunzioni di personale medico con rapporto di lavoro subordinato o, in subordine, con contratti di lavoro flessibile ordinariamente previsti, possono stipulare contratti di lavoro autonomo con personale medico collocato in quiescenza nel rispetto della richiamata normativa e secondo gli orientamenti in materia espressi dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

- le Aziende potranno inoltre valutare la possibilità di conferire, in via subordinata e residuale, incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dopo il compimento del requisito di età per la pensione di vecchiaia maturato ai sensi della normativa in materia vigente, anche se ex dipendenti dell'Azienda precedente oppure che con la stessa Amministrazione conferente abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 della L. n. 724 del 23/12/1994 (incarichi di consulenza);

- le Aziende del SSR anche nel caso di conferimento di incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dovranno rispettare, in analogia a quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato, il limite massimo di permanenza in servizio previsto dall'art. 15 -nonies del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., secondo il quale non può essere comunque superata, da parte del prestatore di lavoro, l'età anagrafica di 70 anni;

RITENUTO

pertanto di provvedere al conferimento di incarico di lavoro autonomo al candidato idoneo Dott. Canali Andrea nato il 11/03/1961;

CONSIDERATO

che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- per la prestazione richiesta non risulta possibile utilizzare le risorse umane attualmente in servizio;
- la prestazione richiesta è di natura temporanea (mesi otto) ed altamente qualificata (medico specializzato da assegnare alla s.c. PEDIATRIA);

- il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

CONSIDERATO

che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:

- la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
- non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
- il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito alla indizione di procedura di selezione comparativa ex art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 per la formazione di elenco di professionisti cui conferire incarico di collaborazione ex art 7 c.6 D. Lgs. 165/2001 per medico specializzato da assegnare alla s.c. PEDIATRIA (cod. 53/2025), per attività da svolgersi presso la s.c. PEDIATRIA di cui al provvedimento n. 608/2026:

- di approvare i lavori svolti dalla commissione valutatrice dell'avviso pubblico sopraindicato, dai quali risulta che sono stati dichiarati idonei i seguenti istanti:

ELENCO PROFESSIONISTI IDONEI n.2			
	ID	CANDIDATO	DATA E LUOGO DI NASCITA
1	5476561	Canali Andrea	11/03/1961 Parma (PR)
2	5523500	Guerrini Giulia	03/07/1994 Fiesole (FR)

- di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;
- di prendere atto della nota del 04.05.2026 con la quale la d.ssa Guerrini Giulia comunica di non essere interessata al conferimento di incarico libero professionale;
- conseguentemente di conferire incarico di lavoro autonomo per prestazioni libero professionali, di medico specializzato assegnato alla s.c. PEDIATRIA al Dott. Canali Andrea nato il 11/03/1961 per l'effettuazione di un massimo di nr. 8 turni mensili di guardia attiva di 12.00 ore per un periodo di mesi otto;
- di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 80,00= orari lordi;
- di dare atto che i rapporti qui costituiti, subordinati alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinati dal contratto allegato sono "qualificati" quali incarichi libero-professionale;
- di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;
- di pubblicare i dati relativi all'incarico conferito con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO;

- di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore della s.c. PEDIATRIA, che con tale delega viene istituita quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;
- di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;
- di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;
- di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificabile in €. 68.000/00 per l'anno 2026 trova copertura nel budget assegnato alla struttura per l'anno 2026, conto C250494B commessa 2026/190;

II DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopra estesa proposta istruttoria;

con il concorso dei pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

II DIRETTORE GENERALE

(Dott. Angelo Penna)

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente documento si compone di un documento principale di n.4 pagine e n.1 allegato fac simile contratto libero professionale composto da n. 7 pagine

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

CONTRATTO DI
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI -

In esecuzione del provvedimento n. _____ del _____

- A) A.S.L. NO, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031], in persona del Direttore supplente della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane d.ssa Lucia Pomella, nata a Novara (NO) il 01/12/1973, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del vigente atto aziendale dell'ASL NO di cui alla deliberazione n. 448 del 30.06.2025, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.
- B) **Dott.** _____, residente in _____ () Via _____ (CF _____ P.IVA.: _____), domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: **“Prestatore”**], medico specializzato in *Pediatria Preventiva e Puericoltura*.

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni esposte nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore;

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la **s.c. Pediatria del P.O. di Borgomanero**.

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni libero professionali di medico pediatria, consistenti in turni di guardia attiva di 12 ore per un massimo di nr.8 turni mensili, da svolgersi presso la s.c. pediatria del P.O. di Borgomanero.

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: *né professionale; né organizzativa*; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, **il Direttore della s.c. Pediatria** che ha assunto e svolgerà l'incarico di "*referente operativo*"

dell'esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto, di durata di otto mesi, **decorre dal _____ sino al _____**. È inoltre fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).
Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso onnicomprensivo lordo di € 80,00 orari (ottanta/00).*

Tale compenso si intende remunerativo: *sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.*

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del Direttore della **s.c. Pediatria** delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del "Referente operativo" individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Disposizioni particolari.

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del "Referente operativo" o di altri soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore dovrà essere coperto da un'adeguata **polizza assicurativa** per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al **secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131** e, pertanto, **è soggetto a registrazione in caso d'uso** [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)] e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa *ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986*, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

A.S.L. NO - NOVARA

IL DIRETTORE SUPPLENTE S.C.
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
d.ssa Lucia Pomella

IL PRESTATORE

Dott. _____ -